



## *Consiglio territoriale per l'Immigrazione*

### **L'INFORMAZIONE n. 33**

Per i cittadini stranieri residenti nella Provincia di Cremona

**COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 22, 7° COMMA, DEL D.L.VO NR. 286/98. D.L.VO NR. 181/2000 E D.M. 30 OTTOBRE 2007. ALCUNI CHIARIMENTI FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO.**



Con la legge finanziaria dello scorso anno nr. 296/2007 sono state introdotte modifiche al D.L.vo nr. 181/2000, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro". Tale decreto stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorisce la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione.

L'art. 4 bis, in particolare, prevede gli obblighi a carico dei datori di lavoro circa le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi: il primo comma prevede che, in materia di assunzione, sono fatte salve le norme speciali di cui al testo unico per l'immigrazione per l'assunzione di persone aventi cittadinanza non comunitaria; il successivo comma 6 (anch'esso riformato dalla legge finanziaria 2006) prevede che "*le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto*

*nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.*"

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha osservato che tale disposizione è di conseguenza direttamente applicabile anche alle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro con cittadini non comunitari, informando, inoltre, che, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre, è stato, altresì, pubblicato il decreto interministeriale previsto dall'art. 5, comma 2 bis, adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con il quale sono stati definiti la modulistica, le modalità di trasferimento dei dati, nonché i tempi di applicazione delle nuove disposizioni, entrato in vigore l'11 gennaio 2008.

Dunque, nel far presente che l'obbligo di effettuare le comunicazioni con le nuove modalità elettroniche avrà decorrenza dal 1° marzo 2008, il Ministero dell'Interno ha, inoltre, evidenziato che durante il regime transitorio sarà possibile soddisfare gli adempimenti o utilizzando le nuove procedure oppure continuando a seguire le procedure sino ad ora in vigore, inviando le comunicazioni necessarie a ciascun ente competente.

Unica eccezione è prevista per i datori di lavoro domestici per i quali viene precisato (all'art. 4,

comma 2, del decreto di attuazione) che, fin dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale, la trasmissione dei moduli al Centro per l'impiego può avvenire secondo le modalità stabilite dal decreto in esame.

Pertanto, l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 7, del Testo Unico concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero è sicuramente assolto con l'invio del modello unico secondo le modalità stabilite nel decreto in esame.



**IN VIGORE DAL 21 FEBBRAIO 2008 IL DECRETO LEGISLATIVO CHE DISCIPLINA L'INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI STRANIERI PER RICERCA SCIENTIFICA. PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI PER CHI È IN POSSESSO DEI REQUISITI CHE CONSENTONO L'ACCESSO A PROGRAMMI DI DOTTORATO.**

E' in vigore dal 21 febbraio 2008 il decreto legislativo n. 17, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

La novità di maggior rilievo riguarda l'ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri per ricerca scientifica, che è consentito per periodi superiori a tre mesi, purché i cittadini stranieri siano in possesso di un titolo di studio superiore, tale che, nel Paese dove è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.

Il cittadino straniero è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della ricerca.

L'iscrizione nell'elenco, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e prevede, fra l'altro:

- l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la

Nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

- la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
- l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza;
- le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme dell'attuale decreto.

Il ricercatore e l'istituto di ricerca stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della ricerca nonché di copia autentica della convenzione di accoglienza è presentata dall'istituto di ricerca allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.

Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.



## **AGENZIA DELLE ENTRATE – DISPONIBILE SU INTERNET UNA 'GUIDA FISCALE PER STRANIERI'**

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ha promosso un'utile e innovativa iniziativa che, in considerazione del carattere sempre più multiculturale della società italiana, intende fornire un servizio ai numerosi cittadini stranieri e contribuenti del fisco presenti nel nostro Paese.

La 'Guida fiscale per stranieri'- tradotta in albanese, arabo, rumeno e serbo-croato-bosniaco e distribuita gratuitamente fino ad esaurimento dalla stessa Agenzia delle Entrate - contiene le principali informazioni fiscali e le istruzioni per assolvere con facilità i più importanti adempimenti

amministrativi in materia di codice fiscale, partita IVA, acquisto e affitto casa, rimborsi, comunicazioni d'irregolarità sulle dichiarazioni dei redditi, cartelle di pagamento e successioni.

All'interno del documento, consultabile e scaricabile tramite internet dal sito dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) – settore "Guide fiscali"), sono reperibili una pagina di indicazioni utili e l'elenco di numeri telefonici, siti internet e indirizzi mail ai quali rivolgersi per avere informazioni, trovare gli uffici, ricevere assistenza e informazioni fiscali sul proprio cellulare. La Guida è aggiornata con la normativa in vigore a novembre 2007.

Tra i servizi che vengono offerti anche un una sezione 'Trova l'ufficio' e la 'prenotazione appuntamenti' per evitare inutili attese presso gli sportelli.

## **PARTE LA SPERIMENTAZIONE IN 223 COMUNI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO.**



I comuni di Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova, Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro - che raccoglie 17 comuni - e la provincia di Trento – per un totale di 223 comuni –

saranno i primi a sperimentare la nuova procedura per il rinnovo dei permessi di soggiorno, sostituendosi a Poste Italiane e affiancando le Questure nel rinnovo dei permessi dei cittadini extracomunitari.

Si è inoltre costituito, d'intesa tra Ministero dell'Interno e Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, un gruppo tecnico che seguirà tutte le fasi di avvio della sperimentazione.

Attraverso un'agenda telematica tra Questure, Sportelli Unici delle Prefetture e Uffici postali sarà possibile per lo straniero, alla presentazione della domanda, conoscere subito il giorno dell'appuntamento in Questura.

Per il rilascio del primo permesso di soggiorno, invece, sarà lo Sportello Unico a dare all'immigrato la data di convocazione presso l'ufficio immigrazione della Questura.

Si attendono gli esiti della sperimentazione.

## **PREFETTURA-UTG DI CREMONA**



**AREA QUARTA – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo** – Dirigente: Viceprefetto Dr.ssa Carolina Bellantoni

**- Servizi per l'immigrazione**

**Contenzioso, Affari degli stranieri, Attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Statistiche.**  
Tel. 0372/4881 - da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30- Referenti: sig.a Ariganello – dr. Persico

**- Rifugiati**

da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 Mercoledì ore 09,00 – 16,30 - Referenti: Sig.a Ariganello – dr. Persico  
- 0372/488417

**- Concessione Cittadinanza italiana**

da lunedì a venerdì - ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30  
Addetto: Sig.Bartolomeo - Tel. 0372/488426

**- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE**

Responsabile: D.ssa Silvana Catalano - in sostituzione Dott. Giancarlo Vescovi  
Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 09.00 – 12.00 - Tel. (lunedì, mercoledì e venerdì)  
0372/488496 (per i ricongiungimenti familiari) - 0372/488629 (per lavoro)

*Redazione: Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Prefettura di Cremona -Tel. 0372/488417- 423 -  
Fax nr. 0372/488633 - e mail [urp.pref\\_cremona@interno.it](mailto:urp.pref_cremona@interno.it) oppure [prefettura.cremona@interno.it](mailto:prefettura.cremona@interno.it)  
L'INFORMAZIONE è destinato alla diffusione interna e presso gli organismi della provincia come allegato alla nota prefettizia nr .  
3556/08/A4/IMM del 21.2.2008.*